

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 30-03-2015

COPIA

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta TASI per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PILLONI Alberto	P	VACCA ERICA	P
FARRIS Corrado	A	MELIS Luciano	A
BOI Agostina	P	SITZIA Luciano	P
MELIS Andrea	P	ORTU Massimiliano	P
NONNIS Enrico	A	VACCA Cinzia	P
PIBIRI Susanna	P	MOSSA Debora	A
MEDDA Fabrizio	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor PILLONI Alberto in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale procede ad illustrare il 4° punto all'ordine del giorno, indicando tutti i servizi indivisibili la cui spesa è di € 180.631,16 a fronte di un gettito di € 75.330,51. Precisa che la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze è pari a € 80,00;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Per il 2014 e per il 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato in particolare gli articoli 7 e 8 del Regolamento, i quali stabiliscono:

a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue:

Art. 7 – Riduzioni

1. Non sono previste riduzioni per il tributo TASI oltre alle detrazioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Eventuali riduzioni straordinarie possono essere approvate dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote TASI.

Art. 8 – Detrazione per abitazione principale del possessore

1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

b) un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 80% a carico del possessore (art. 3);

Vista la propria deliberazione in data odierna, *immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ed utilizzate come abitazione principale	0,40%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,76%
Abitazioni tenute a disposizione	0,76%
Terreni agricoli e aree fabbricabili	0,76%

Altri immobili escluse categorie catastali D1	0,76%
Altri immobili di categoria catastale D1	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto necessario, per l'anno 2015, di applicare l'aliquota ordinaria dello 0,1% e pertanto di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013), tranne che per gli immobili di categoria D1, ai quali si applica l'aliquota dello 0,08%;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,10%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Aree fabbricabili	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili escluse categorie D1	0,10%
Altri immobili solo categoria D1	0,08%

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detraioni TASI per abitazione principale, di stabilire quanto segue:

- **viene stabilita, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, una detrazione sul totale dell'imposta di euro 80,00;**

Stimato in €. 75.330,51 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

1. illuminazione pubblica;
2. sicurezza e vigilanza;
3. manutenzione strade;
4. manutenzione del verde;
5. biblioteca;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 5), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 84.297,88
2	Sicurezza e vigilanza	€ 31.490,42
3	Manutenzione strade	€ 29.874,52
4	Manutenzione del verde	€ 28.218,34
5	Biblioteca	€ 6.750,00
TOTALE		€ 180.631,16

a fronte di un gettito stimato di €. 75.330,51 (copertura 41,70%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il decreto del Ministero dell'interno con il quale si fissa al 31 marzo 2015 e successivamente al 31 maggio 2015, il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti:

- **il Consigliere Sitzia L.** il quale richiede di adottare per tutte le aliquote IMU – TASI e TARI un regime di agevolazioni per tutti quei proprietari di case abbandonate e da ristrutturare che hanno attivato una licenza di ristrutturazione per finalità abitative. Ritiene che sia l'Amministrazione a dover stabilire la misura dell'agevolazione che trova le sue ragioni fondanti sul fatto che l'errata espansione del centro comunale negli ultimi decenni ha comportato un anomalo ampliamento delle reti stradali, fognarie, idriche ed elettriche con conseguente inutile e dannoso aumento dei relativi costi a carico dei contribuenti. Ritiene, inoltre, che in tempi di lievitazione dei costi di gestione dei Servizi comunali, ormai a totale carico della cittadinanza, la scelta di incoraggiare anche in modo sensibile, il ritorno al centro storico e nella zona B, avrà le immaginabili e prevedibili ricadute positive in termini di diminuzione dei costi totali di gestione ed in pari

tempo in misura più apprezzabile, una diminuzione del costo pro-capite per i contribuenti.

- **Il Sindaco** risponde che è già previsto un regime agevolato per gli immobili succitati:
 - una riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI dei fabbricati inagibili, inabitabili e di interesse storico;
 - una riduzione del 100% del tributo TARI per gli immobili in ristrutturazione per il periodo di durata dei lavori. In ogni caso evidenzia che poiché il Piano Particolareggiato non è stato ancora approvato in Regione è ancora più difficile intervenire con delle iniziative per valorizzare e incentivare il trasferimento nel Centro storico, in quanto senza l'adeguamento del Piano Particolareggiato Comunale al P.P.R. Regionale, sono bloccate le nuove autorizzazioni se non conservativa. Conclude, infine, che nella situazione attuale non è possibile introdurre ulteriori agevolazioni fiscali poiché appesantirebbero ulteriormente il bilancio comunale.

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

- Voti favorevoli n. 6
- Voti contrari n. 3 (Sitzia L., Ortu M. e Vacca C.)

DELIBERA

1) **Di Approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,10%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Aree fabbricabili	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili escluse categorie D1	0,10%
Altri immobili categoria D1	0,08%

- 2) **di dare atto** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) **di stabilire**, in attuazione dell'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione della TASI, la detrazione di euro 80,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

- 4) **di stimare** in €. 75.330,51 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni di cui sopra;
- 5) **di stabilire** in €. 180.631,16 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 5) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 84.297,88
2	Sicurezza e vigilanza	€ 31.490,42
3	Manutenzione strade	€ 29.874,52
4	Manutenzione del verde	€ 28.218,34
5	Biblioteca	€ 6.750,00
TOTALE		€ 180.631,16

- 6) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 7) **di pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- 8) **Con separata votazione** palese espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 6 e voti contrari n. 3 (Sitzia L., Ortu M. e Vacca C.), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.5, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 10-03-15
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to SALE Cosimo

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.5, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 10-03-15
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to SALE Cosimo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to PILLONI Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 200 dal giorno 07-04-2015 al giorno 22-04-2015 e contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 07-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 30-03-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

Samatzai, li 30-03-2015

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 07-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARVALDI Valentina